

## **DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020 ( “CURA ITALIA” )**

Convertito il 24 aprile con Legge n. 20 / 2020

## **DECRETO LEGGE N. 23 DEL 8 APRILE 2020 ( “DECRETO LIQUIDITA” )**

In corso di conversione imminente (entro il 7 giugno)

## **DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 ( “DECRETO RILANCIO” )**

In attesa di conversione (entro il 18 luglio)

Circa 30/40 DPCM di cui 2 a carattere economico:

**DPCM 22/03/2020 chiusura attività**

**DPCM 26/04/2020 previsione fase 2**

+ n. 6 circolari AdE emesse in marzo , aprile , maggio

+ provvedimenti attuativi vari da predisporre

## BONUS AUTONOMI, COLLABORATORI E DIPENDENTI

**D. L. «Cura Italia»:** mese di marzo €. 600,00 a determinate categorie

**D. L. «Rilancio»:** rifinanziamento indennità mesi aprile e maggio con rimodulazione di soggetti e importi

Istituisce anche una nuova indennità per i lavoratori domestici

## BONUS AUTONOMI, COLLABORATORI E DIPENDENTI (art. 84, 85, 78, 98)

### SOGGETTI BENEFICIARI

- Collaboratori e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps  
Marzo e aprile €. 600,00; maggio €. 1,000,00 a determinate condizioni
- Lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO  
Marzo e aprile €. 600,00; maggio NO
- Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo  
Marzo e aprile €. 600,00; maggio €. 1000,00 a determinate condizioni
- Operai agricoli a tempo determinato  
Aprile €. 500,00 a determinate condizioni; maggio NO
- Lavoratori dello spettacolo  
Aprile e maggio €. 600,00 a determinate condizioni
- Lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali e venditori a domicilio  
Aprile e maggio €. 600,00 a determinate condizioni
- Lavoratori domestici  
Aprile e maggio €. 500,00 a determinate condizioni

## BONUS AUTONOMI, COLLABORATORI E DIPENDENTI

Le indennità sono:

- ✓ Incompatibili con il reddito di cittadinanza
- ✓ Compatibili con assegno ordinario di invalidità
- ✓ Non cumulabili tra loro
- ✓ Non imponibili ai fini delle imposte sui redditi

## BONUS AUTONOMI, COLLABORATORI E DIPENDENTI

***Professionisti iscritti ad enti previdenziali privati:***

€ 600,00 per il mese di marzo, a determinate condizioni

Stanziate nuove risorse anche per aprile e maggio, ma siamo in attesa di decreto attuativo

## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 25)

### ***SOGGETTI BENEFICIARI***

Titolari di:

- ❖ Reddito d'impresa
- ❖ Lavoro autonomo
- ❖ Reddito agrario

Quindi ammessi al beneficio:

- ❖ Persone fisiche esercenti attività commerciale (comprese imprese familiari)
- ❖ Società in nome collettivo ed in accomandita semplice
- ❖ Società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale
- ❖ Società per azioni
- ❖ Società in accomandita per azioni
- ❖ Società a responsabilità limitata

**Esclusi sia i professionisti iscritti alle casse private che quelli iscritti alla gestione separata INPS**

## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

### **REQUISITI**

- Ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019
- Calo di fatturato/corrispettivi: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 rispetto ad aprile 2019

Spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per:

- I soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.1.2019
- I soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID 19

## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

### *DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO*

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza fra:

- Ammontare fatturato/corrispettivi mese di aprile 2020
- Ammontare fatturato/corrispettivi

Il contributo è pari a:

- ✓ 20% della suddetta differenza, in caso di ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000 euro
- ✓ 15%, in caso di ricavi/compensi 2019 compresi fra 400.000 e 1 milione di euro
- ✓ 10% in caso di ricavi/compensi superiori ad 1 milione e fino a 5 milioni di euro

Comunque non inferiore a

**€. 1000,00 per le persone fisiche**

**€. 2000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche**



## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

### ***PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO***

I soggetti interessati dovranno presentare, autonomamente o tramite intermediario abilitato, un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

#### *La domanda:*

- Dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica
- Entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione
- Dovrà contenere anche l'autocertificazione di regolarità antimafia

Sarà erogata tramite accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

## MORATORIA DEBITI Art. 56 , Decreto “CURA ITALIA”

Interventi per chi è indebitato verso banche o altri intermediari finanziari (ad es., società di leasing).

OGGETTO : “congelamento” della situazione debitoria fino al 30/9/2020.

In particolare:

- **non possono essere revocate le aperture di credito (fidi)**
- **i prestiti non rateali sono prorogati**
- **le rate di mutui e finanziamenti sono sospese (per poi essere rimodulate)**

SOGGETTI : chi non aveva esposizioni già deteriorate alla data del 17/3/2020.

La procedura prevede una apposita richiesta alla banca

**N.B.** la sospensione può essere chiesta anche solo per la quota capitale, e non per gli interessi.

Al 30/9/2020 : onere di pagamento !      Lo Stato fornirà una garanzia per il 33% del debito

Si segnala che con la richiesta dovrà essere sottoscritta una **autocertificazione** di aver subito una carenza di liquidità a causa dell'emergenza COVID-19.

## FINANZIAMENTI GARANTITI Art. 13 , Decreto “Liquidità”

L'aiuto dello Stato consiste nel fornire GRATUITAMENTE alle banche la garanzia dell'importo erogato a prestito.

Esclusi soggetti con posizioni “deteriorate”

1. prestiti fino a € 25.000
2. prestiti oltre € 25.000 , fino a € 800.00

*( NB emendamento per alzare a 30.000 l'importo )*

## CASO 1

- L'importo non può superare il 25% del fatturato del 2018 (salvo inizio attività successivo )
- Prestiti entro 25.000 esauditi “automaticamente” (?!?!), cioè senza verifiche e valutazioni da parte delle banche....
- La restituzione è prevista in 72 rate (sei anni) ma con preammortamento di 24 mesi
- ( NB emendamento per portare a 10 anni il periodo e 30 anni per i finanziamenti maggiori )

Il prestito garantito al 100% dallo Stato non oltre i € 25.000 è rivolto a imprese e professionisti  
***“la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata”***

N.B. L'utilizzo improprio di questo finanziamento può essere suscettibile di sanzioni.

### Difficoltà di Modulistica :

- ✓ inizio attività
- ✓ ultimo bilancio
- ✓ altre agevolazioni
- ✓ parametri dimensionali

## CASO 2

- Altre agevolazioni sui prestiti sono concesse alle imprese con fatturati più alti, divisi in due fasce:
- fino a € 800.000 di fatturato e da € 800.000 a € 3.200.00
- Prestiti da 25.000 a 800.000 garantiti al 80% o al 90%
- Limite 25 % fatturato del **2019** o doppio delle spese dei salari o fabbisogno per investimenti
- AUTOCERTIFICAZIONE di non essere in stato di crisi al 31/12/2019

## SOSPENSIONE PAGAMENTI

N.B. PRESENTATO EMENDAMENTO PER RINVIO IRPEF-IRES AL 30 SETTEMBRE

**ART. 126-127** Proroga delle precedenti sospensioni :

ritenute IRPEF su redditi dei dipendenti e dei contributi , IVA → entro il 16/9 ( o in 4 rate )

- ✓ Soggetti con ricavi inferiori € 2.000.000 nel 2019 (scadenti dal 8/3 al 31/3)
- ✓ Soggetti con riduzione fatturato maggiore 33% in marzo-aprile (scadenti dal 1/4 al 31/5)
- ✓ Soggetti operanti in determinati settori particolarmente colpiti ( scadenti dal 2/3 al 31/3 )

**NB** si tratta di versamenti di marzo aprile e maggio ; versamenti di giugno regolari !

### **ART. 144**

- Avvisi Bonari comprese rateazioni già in corso (scadute dal 8 marzo al 18 maggio)

è in scadenza dal 19 maggio al 31 maggio → entro il 16/9 (o 4 rate mensili)

### **ART. 149**

- Rate in corso per definizione liti pendenti o di adesione a PVC e accertamenti (Scaduti dal 9/3 al 31/5) → entro il 16 / 9

- Accertamenti con adesione , accordi conciliativi o di mediazione in procedure contenziose (scadute dal 9 marzo al 31 maggio) → entro il 16/9 o 4 rate mensili

## **ART. 154**

- **CARTELLE ESATTORIALI, AVVISI ADDEBITO INPS, INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

Rate scadenti tra 8 marzo e 31 agosto → entro il **30** settembre

- **RATE DI DILAZIONE CARTELLE ESATTORIALI**

Rate scadenti tra 8 marzo e 31 agosto → entro il **30** settembre

**NB** decadenza con omesso pagamento di 10 rate invece che di 5

- **ROTTAMAZIONE SALDO E STRALCIO**

tutte le rate 2020 → entro il **10 dicembre**

ma non si applica tolleranza lieve ritardo : 5 giorni

utilizzo degli stessi bollettini

**NB** rottamazioni decadute nel 2019 ammesse alla dilazione normale (72 rate)



## ART. 157 SOSPENSIONI

- **SOSPENSIONE DELLE NOTIFICHE DI ATTI IMPOSITIVI**

- Avvisi di accertamento
- atti di liquidazione e rettifica
- nuove cartelle esattoriali
- avvisi Bonari
- irrogazione sanzioni

in scadenza fino al 31 / 12 / 2020 dovranno essere **emessi** entro il 2020 ma **notificati** nel 2021

- **NB** le attività di controllo della GDF e Ade riprendono dal 1 giugno

## ART. 157 SOSPENSIONI

- **SOSPENSIONE PROCEDURE CAUTELARI O ESECUTIVE**

- Fermo amministrativo autovettura , ipoteca immobiliare , pignoramento
- **NB** anche pignoramenti in corso presso terzi (1/5 stipendio , pensione , ...)
- Durata : fino al 31 agosto → pagamenti o richiesta rateazione entro il 30 settembre

- **SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI**

- presentazione di ricorsi in primo grado ( Commissione Tributaria Provinciale ) con termini scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio → prorogati al 16 settembre

- **SOSPENSIONE ADEMPIMENTI FISCALI FINO AL 30 GIUGNO**

- Dichiarazione annuale IVA , Liquidazioni periodiche (LI PE) , Esterometro , .....
- Emissione fattura ? AdE sostiene che resta obbligatoria entro i 12 giorni

## ART. 148 ISA

- nessuna attenuazione prevista per il 2019
- utilizzabili per correggere (o sostenere) gli ISA del 2018: media?
- Semplificazione (riduzioni?) previste per il 2020 e 2021

**N.B.** Individuazione di nuove cause di esclusione per il 2020 : “periodo non normale”!!!

## PROROGHE VARIE

- Rivalutazione di Terreni e/o Partecipazioni (cioè quote di società)

Riaperti i termini fino al 30/9 con riferimento al 1/7

Imposta sostitutiva 11%

- Rinvio entrata in vigore delle modifiche al codice della crisi d'impresa e esdebitazione
- Rinvio della scadenza per l'approvazione del bilancio 2019
- Rinvio della lotteria degli scontrini !!!

## ART. 24 IRAP

### > **Eliminato versamento**

Saldo 2019 (*se esiste !*) – restano dovuti comunque interi acconti 2019

1° acconto 2020

*Resta escluso dal calcolo  
del versamento a saldo*

- Misura acconto 50% soggetti ISA  
40% non soggetti ISA

### \* **Dubbio**

acconto con metodo "storico" o "previsionale" ?

vedi esempio


### > **Esclusioni**

- *soggettive*
  - Intermediari finanziari
  - Imprese di assicurazione
  - Amministrazioni pubbliche

- *oggettive*

Ricavi / compensi > 250.000.000 € nel 2019

## ESEMPIO



## **SPESE DI PUBBLICITÀ (art. 186)**

- Credito d'imposta 50% su spese per il 2020
- Da calcolare sull'intera spesa e non solo sull'incremento.
- Richiesta con Modelli Telematico dal 1 al 30 settembre

## ART. 125 CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI SANIFICAZIONI


- ✓ **Soggetti interessati:** imprese – professionisti – enti non commerciali (*anche in regime forfettario*)
- ✓ **Misura:** 60% della spesa sostenuta nel 2020
- ✓ **Limite:** credito massimo fruibile € 60.000 (quindi spesa sostenuta di € 100.000 totale)  
(oppure € 80.000 per riaperture di bar , ristoranti, alberghi, .... , per adeguamento ambienti)
- ✓ **Tipologia spesa:** sanificazione degli ambienti di lavoro tramite terzi ed acquisto di attrezzature propri  
acquisto di **Dispositivi di Protezione Individuale**  
detergenti / disinfettanti  
altri strumenti di prevenzione e sicurezza
- ✓ **Fruizione:** nella dichiarazione modello Redditi2021 ovvero in compensazione in F24  
Il credito è esente da imposta  
Il credito d'imposta è cedibile (entro il 31 Dicembre 2021)  
Possibilità di cumulo con altre agevolazioni.

\***DUBBIO** PAGAMENTO TRACCIATO ?



## ART.28 CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

> *fruttori*: artigiani – commercianti – lavoratori autonomi – professionisti – società industriali/commerciali/artigiane/professionali – enti non commerciali

> *misura*: 60% dell'importo pagato a titolo di  → esente da imposta

> *fruibilità*: nella dichiarazione modello “Redditi 2021” oppure in compensazione nel modello F24 dopo il pagamento del canone

> *immobili*: tutte le categorie catastali esclusi da A/1 ad A/9

> *mensilità*: marzo – aprile – maggio

> *condizioni*: \* compensi / ricavi inferiori ad € 5.000.000 nell'anno 2019


\* riduzione corrispettivi / fatturato di almeno il 50% rispetto al periodo mensile equivalente del 2019

**N.B.** - PER IL MESE DI MARZO SOLO PER LE UNITA' CATASTALI **C/1** MA NON RICHIESTA RIDUZIONE DI CORRISPETTIVI / FATTURATO

E' possibile la **CESSIONE** del credito d'imposta al locatore od altri soggetti terzi (in attesa di provvedimento dell'Ade )

Caso particolare: AFFITTO D'AZIENDA

<i>particolarità</i>	<i>misura</i>	30% del canone
	<i>condizioni</i>	nell'azienda affittata sia compreso almeno un immobile non abitativo dove esercitata l'attività


A large, light teal graphic of a house with a gabled roof and a chimney, centered in the background. The house is composed of simple lines and shapes, with a circular teal area behind it.

## **DETRAZIONE 110% (art. 119) c.d. «Superbonus»**

E' aumentata al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione impianti fotovoltaici e installazione colonnine per ricarica di veicoli elettrici, in caso di spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021

L'agevolazione deve essere ripartita in 5 rate di pari importo

E' prevista inoltre la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura dell'importo corrispondente alla detrazione, secondo le modalità che saranno previste da apposito provvedimento.




## DETRAZIONE 110% (art. 119) c.d. «Superbonus»

### *Interventi riqualificazione energetica:*

- ✓ Isolamento termico (limite di spesa €. 60000,00)
- ✓ Sostituzione impianti riscaldamento (limite di spesa €. 30000,00) sia su parti comuni che su edifici unifamiliari

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica (es. installazione pannelli o schermature solari), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi sopra elencati

E' indispensabile che si ottenga il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta




**DETRAZIONE 110% (art. 119)  
c.d. «Superbonus»**

***Interventi riqualificazione energetica***

***beneficiari:***

- Condomini
- Persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni sulle singole unità immobiliari
- Istituti autonomi case popolari
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa



## DETRAZIONE 110% (art. 119) c.d. «Superbonus»

### ***Interventi antisismici:***

Può essere applicata per tutti gli interventi che permettono di beneficiare del c.d. «sismabonus»

### ***Beneficiari:***

- Condomini
- Persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni sulle singole unità immobiliari
- Istituti autonomi case popolari


## **DETRAZIONE 110% (art. 119) c.d. «Superbonus»**

### ***Impianti solari fotovoltaici***

La detrazione spetta solo se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%

### ***Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici***

In caso di installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, congiuntamente ad un intervento di riqualificazione energetica che beneficia del «superbonus», si può usufruire della detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1.7.2020 al 31.12.2021, sempre in 5 rate annuali di pari importo.



## **DETRAZIONE 110% (art. 119) c.d. «Superbonus»**

### **Seconde case?**

Possono usufruire della detrazione 110% solo i lavori effettuati su immobili adibiti ad abitazione principale o «seconde case» non unifamiliari

Sugli edifici unifamiliari diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, possano fruire del super bonus solo:

- Gli interventi di miglioramento antisismico,
- E, ove effettuati congiuntamente a questi, gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati

### **Principio di cassa**

Per beneficiare della detrazione si segue il principio di cassa, per cui potranno essere presi in considerazione solo i bonifici effettuati con data successiva al 1.7.2020, indipendentemente dalla data di inizio lavori.

## CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO (art. 121)

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi, possono alternativamente:

- ✓ Optare per il c.d. «sconto sul corrispettivo»
- ✓ Cedere la detrazione

Il cessionario potrà utilizzare il credito d'imposta:

- ✓ In compensazione
- ✓ Sulla base delle rate residue di detrazione non fruite
- ✓ Con la stessa ripartizione in quote annuali con cui sarebbe stata utilizzata la detrazione

La quota di credito non utilizzata non può essere fruita negli anni successivi né può essere chiesta a rimborso



## MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA (cenni)

- ❖ **CONGEDO SPECIALE:** per figli fino a 12 anni; passato da 15 a 30 giorni e pagato al 50%
- ❖ **BONUS BABY SITTING:** €. 1200,00 per baby sitter o servizi integrativi per l'infanzia
- ❖ **DIRITTO DI ASTENSIONE:** per figli minori di 16 anni.
- ❖ **ESTENSIONE DEI PERMESSI 104** di ulteriori 12 giornate di permesso per coloro che assistano un familiare di cui sia accertata grave disabilità

## CREDITO D'IMPOSTA PER VACANZE (art. 176)

### ***Soggetti beneficiari***

Nuclei familiari con ISEE inferiore a 40.000 euro

### ***Oggetto***

Il credito è utilizzabile dall'1.7.2020 al 31.12.2020 per il pagamento di servizi offerti da imprese turistico-ricettive, agriturismi e b&b

### ***Misura agevolazione***

€. 500,00 per ogni nucleo familiare composto da 3 o più soggetti

€. 300,00 per i nuclei familiari composti da 2 persone

€. 150,00 per quelli composti da una persona.

### ***Condizioni***

Spese sostenute in un'unica soluzione e verso un'unica struttura e documentate da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito

Escluse le prenotazioni avvenute tramite intermediari diversi da tour operator

### ***Modalità utilizzo***

80% sconto

20% detrazione di imposta in dichiarazione dei redditi

## RESPONSABILITA' DATORE DI LAVORO PER COVID-19 DEL DIPENDENTE

- ✓ Trattasi di infortunio sul lavoro (e non malattia)
- ✓ Previsione iniziale normativa: sempre colpevole!
- ✓ Modifica in corso: se non ha applicato Il protocollo approvato dal Governo con le parti sociali, e gli altri protocolli allegati ai vari Decreti approvati